

Il consumatore che diventa prosumer nell'era della transizione energetica

Gianna Giardini

Dottoranda di ricerca in Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico, IUSS PAVIA, University of Camerino

Energy Lawyer

phd-sdc.it



PhD SDC
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
AND CLIMATE CHANGE

Agenda

1. Le comunità energetiche rinnovabili nel **quadro legislativo italo europeo**
2. Comunità energetiche rinnovabili e **modelli giuridici**
3. Comunità energetiche rinnovabile e **tariffa incentivante**
4. Comunità energetiche rinnovabili e **modalità di finanziamento**






Le comunità energetiche rinnovabili nel quadro legislativo italo europeo




La nuova politica energetica europea

Design di un nuovo mercato elettrico decentralizzato che si basa su:

- ❖ Incentivazione degli scambi di autonomia privata
- ❖ Sviluppo di energie rinnovabili



First results: From 2021 to 2023 the Union' dependence by gas supply from Third Countries is decreased of 71% in bcm (billion cubic meters)



Source: European Commission Directorate-General of Energy [In focus: EU energy security and gas supplies - European Commission \(europa.eu\)](https://ec.europa.eu/energy/in-focus/eu-energy-security-and-gas-supplies) (15 February 2024)


Il nuovo design del mercato elettrico

Article 15bis Direttiva (EU) 944/2019

Diritto alla condivisione dell'energia

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti clienti civili e le piccole e medie imprese, tutti gli Enti pubblici e, qualora uno Stato membro abbia deciso in tal senso, altre categorie di clienti finali abbiano **il diritto di partecipare alla condivisione dell'energia in qualità di clienti attivi**, in modo non discriminatorio, all'interno della stessa zona di offerta o di un'area geografica più limitata, come stabilito da tale Stato membro.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i **clienti attivi abbiano il diritto di condividere tra loro l'energia rinnovabile sulla base di accordi privati o tramite un soggetto giuridico**. La partecipazione alla condivisione dell'energia non costituisce l'attività commerciale o professionale principale dei clienti attivi nella condivisione di energia.




Comunità energetiche rinnovabili

Soggetto giuridico che:

- a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla **partecipazione aperta e volontaria**, è **autonomo** ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione
- b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali
- c) **il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari**

(Articolo 22 Direttiva (UE) 2018/2001)

(Art. 31 d. lgs. 199/2021)





Comunità energetiche

Modelli giuridici



ATI e RTI

Qualsiasi CER deve essere un **soggetto (autonomo) distinto dai propri membri** ai sensi:

-  associazione temporanea di imprese
-  raggruppamento temporaneo di imprese







Consorzio


I membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali

-  Consorzio (artt. 2602 e ss. c.c.): organizzazione comune di **più imprenditori**

La società lucrativa

Qualsiasi CER **non** può avere come «obiettivo principale» «quello di realizzare profitti finanziari»:


-  società semplice
-  società in nome collettivo
-  società in accomandita semplice
-  società a responsabilità limitata
-  società per azioni
-  società in accomandita per azioni


 La CER può essere costituita in forma di società lucrativa, solo se non persegua in via principale lo scopo lucrativo. Questo vincolo è rispettabile adottando la forma della società lucrativa con la qualifica di **impresa sociale**, non potendosi violare in tal caso le **prescrizioni contenute negli artt. 3 e 12 d.lgs. n. 112/2017**.

Le associazioni

Scopo non economico

Associazione non riconosciuta

 Autonomia patrimoniale imperfetta: l'art. 38 c.c. prevede che per le obbligazioni rispondono anche personalmente e solidalmente [1292 ss.] le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione

 Complessità nel caso in cui si vogliono distribuire i contributi ottenuti dal GSE (contabilmente proventi e ricavi)

Associazione riconosciuta

Autonomia patrimoniale perfetta

Patrimonio adeguato (da € 15.000,00 a € 30.000,00)

 Complessità nel caso in cui si vogliono distribuire i contributi ottenuti dal GSE (contabilmente proventi e ricavi)

Le associazioni ETS

La CER associazione può acquisire anche la qualifica di ETS grazie alla modificazione, intervenuta nel 2023, rispettivamente degli artt. 5, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 117/2017.

La distribuzione di utili appare consentita dal combinato disposto dell'art. 5 (1), lettera e) e art. 8 (3) lettera d)

Art. 5 (1) Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

e) (...) **alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)**

Art. 8 (3) Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:


d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, **salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;**

La fondazione

Scopo non economico

Elementi caratteristici:

- ❖ il perseguimento di uno **scopo generalmente di utilità sociale** non lucrativo

 Ne consegue che la forma della fondazione non è da preferire se la CER ha scopo mutualistico (erogazione di prestazioni in favore dei soci).

- ❖ il vincolo di destinazione del patrimonio al perseguimento dello scopo

- ❖ deve avere **carattere aperto e democratico**

 **Anche in ipotesi di fondazione sorgono le perplessità, manifestate per le associazioni, circa l'eventuale distribuzione di utili ai soci.**

Le fondazioni ETS

La CER fondazione può acquisire anche la qualifica di ETS grazie alla modificazione, intervenuta nel 2023, rispettivamente degli artt. 5, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 117/2017.

La distribuzione di utili appare consentita dal combinato disposto dell'art. 5 (1), lettera e) e art. 8 (3) lettera d)

Art. 5 (1) Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

e) (...) **alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)**

Art. 8 (3) Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, **salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;**

La società cooperativa

Le cooperative sono società a capitale variabile con **scopo mutualistico** (Art. 2511 c.c.).

La **variabilità del capitale** si sposa perfettamente con il **principio della porta aperta** che contraddistingue le comunità energetiche rinnovabili.

La cooperativa, inoltre, è anche espressione del **principio di democraticità** attribuendo ad ogni socio un voto, indipendentemente dal valore della sua quota.

Cooperativa a mutualità prevalente:

- ✓ uno **scopo mutualistico e scopo economico secondario**
- ✓ deve essere necessariamente rispettosa degli artt. 2514 e 2545-undecies c. (2514 c.c.)

Cooperativa a mutualità non prevalente:

- ✓ è necessario inserire clausole statutarie conformi con l'art. 2514, comma 1, c.c. Non è garantito il rispetto della disciplina delle CER da parte della cooperativa a mutualità non prevalente che si limitasse a osservare l'art. 2545-*quinquies* c.c.. (sulla distribuzione dei dividendi).

CER in forma societaria e pubblica amministrazione

Se la CER è partecipata da una pubblica amministrazione è necessario il rispetto delle disposizioni del **decreto legislativo n. 175/2016**:

- le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa (art. 3)
- la costituzione della società avente per oggetto l'attività di produzione di beni e servizi deve essere necessaria per il perseguimento di finalità istituzionali dell'ente (art. 4)
- l'atto deliberativo di costituzione della società deve essere analiticamente motivato ed è soggetto a controllo preventivo di AGCM e Corte dei Conti (Art. 5)



Comunità energetiche rinnovabile e tariffa incentivante

Cer incentivate e Statuto (Decreto Mase 414/2023)

Requisiti della CER e dello Statuto per ottenere l'accesso agli incentivi:

- Il diritto all'incentivo viene erogato in caso di impianti con potenza nominale massima di 1MW e sono connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte all'area sottesa alla medesima cabina primaria;
- le CER devono operare in interazione con il sistema elettrico;
- La costituzione della CER deve essere precedente all'entrata in esercizio degli impianti che la formano; Per gli impianti/UP entrati/e in esercizio prima dell'entrata in vigore del Decreto CACER (ovvero prima del 24/01/2024) dovrà essere prodotta idonea documentazione da cui si ricavi che l'impianto/UP sia stato/a realizzato/a ai fini del suo inserimento in una configurazione di CER.
- L'adesione, in caso di imprese, è prevista solo a favore di PMI, purché la partecipazione alla configurazione non costituisca attività principale dell'impresa;
- Gli impianti non arrecano un danno significativo all'ambiente e concorrono al raggiungimento degli obiettivi climatici.
- il 45 % della tariffa incentivante sia destinata a benefici sociali, ambientali ed economici del territorio di riferimento e non possa essere distribuita tra i soci imprese.



Comunità energetiche rinnovabili e modalità di finanziamento



❖ **Contributo in conto capitale** entro il 2026 (Decreto MASE 414/2023)

❖ **Detrazioni fiscali**

❖ **Modelli contrattuali:**

Contratto di rendimento energetico (EPC)

Accordi di compravendita a lungo termine (PPA)

❖ **Crowdfunding**

Equity Crowdfunding

Reward Crowdfunding

Donation Crowdfunding

❖ **Finanziamenti diretti dell'Unione Europea**

Finanziamenti diretti dell'Unione Europea



Pianificazione e programmazione



Patto dei Sindaci
per il Clima e l'Energia
EUROPA





PhD SDC

SUSTAINABLE DEVELOPMENT
AND CLIMATE CHANGE

CONTATTI



www.iusspavia.it/phd-sdc

PhD-SDC@iusspavia.it

[@phd-sdc@iusspavia.it](https://www.instagram.com/phd-sdc)